

COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

La presente pubblicazione non ha carattere di ufficialità

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 5 GIUGNO 2008 N° 96

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE, MEDIANTE RICORSO ALLE FORME CONTRATTUALI DI LAVORO FLESSIBILE, PER LE ESIGENZE STAGIONALI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE – ANNO 2008

L'anno **duemilaotto** il giorno **cinque** del mese di **giugno** alle ore **16,40** e seguenti nella sede municipale in in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Signor Ing. Nicola FRATINO – Sindaco.

Sono presenti gli Assessori:

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. Sig. CARLO | BOROMEO |
| 2. Sig. GIULIO | NAPOLEONE |
| 3. Sig. LUCIO | CIERI |
| 4. Sig. GIUSEPPE | GRANATA |
| 5. Sig. MARIO | PAOLUCCI |
| 6. Sig. MASSIMO | PAOLUCCI |
| 7. Sig. LEO | CASTIGLIONE |

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott. Angelo GIALLORETO.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive ;
- l'art. 6, comma 1, del sopra citato decreto legislativo stabilisce che, nelle amministrazioni pubbliche, l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, sono determinate in funzione delle finalità indicate all'art. 1, comma 1, dello stesso decreto, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative;
- l'art. 89, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio;
- l'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede, rispettivamente:
 - al comma 1, che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
 - al comma 2, che “gli enti locali ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2 bis, 3 bis e 3 ter dell'art. 39 della legge 27.12.1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni;
- ai sensi del comma 8, dell'art. 19, della Legge 28.12.2001, n. 448, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui al D. Lgs. 267/2000 accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. 27.12.1997, n.449 e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

VISTO l'art. 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296 (finanziaria 2007) il quale dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale;

VISTO l'art. 3, comma 120, della L. 24.12.2007, n. 244 (finanziaria 2008) che dispone: “all'art. 1, comma 557, della L. 27.12.2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Eventuali deroghe ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

- a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;
- b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

- c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizione di dissesto.”

DATO ATTO che questo ente è sottoposto all'applicazione delle disposizioni per il rispetto del patto di stabilità interno e che non ricorre il presupposto di cui alla lettera a) dell'art. 3, comma 120 della finanziaria 2008;

PRESO ATTO che, pertanto, l'ente deve garantire nell'anno 2008 la riduzione delle spese di personale;

VISTO l'art. 36, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001, come riformulato dal comma 79 dell'art. 3 della Legge n. 244/2007 il quale, in merito alla possibilità di utilizzo dei contratti di lavoro flessibile stabilisce che : “Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali...*omissis*”.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 16.05.2008, n. 88 ad oggetto “Definizione della durata delle esigenze stagionali ai fini del ricorso a contratti di lavoro flessibile relativamente ad assunzioni di Agenti di Polizia Municipale”;

CONSIDERATO che con la suddetta deliberazione l'Amministrazione Comunale ha stabilito che la durata delle esigenze stagionali di personale, che consentono il ricorso a contratti di lavoro flessibile, debba essere individuata, per il servizio di vigilanza svolto dal Corpo di Polizia Municipale, nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre, in quanto è in tale periodo che si registra una crescente esigenza di vigilanza sul territorio del Comune di Ortona, con conseguente necessità di utilizzazione stagionale di Agenti rispetto alla normale dotazione di personale del Corpo di Polizia Municipale, già normalmente sottodimensionato;

RILEVATO, quindi, che si rende necessario provvedere alla programmazione delle assunzioni di personale, mediante il ricorso alle forme contrattuali di lavoro flessibile, per le esigenze stagionali del Corpo di Polizia Municipale riferite all'anno 2008, nel rispetto delle previsioni legislative vigenti;

VISTO l'allegato prospetto che si allega al presente atto, sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale, nel quale sono evidenziate le necessità organizzative per le quali si ricorre alle assunzioni di che trattasi per l'anno 2008;

DATO ATTO che l'ente non versa nelle condizioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO, altresì, che la spesa derivante dalla presente programmazione risulta compatibile con le risorse iscritte nello schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008;

CONSIDERATO che questa Amministrazione, con l'adozione della presente programmazione del fabbisogno di personale tramite utilizzo delle forme contrattuali di lavoro flessibile, che costituisce stralcio e anticipazione di quella che verrà approvata con separato provvedimento, relativamente al fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il triennio 2008/2010 – annualità 2008, assicura il rispetto da parte dell'Ente del vincolo di riduzione della spesa del personale;

DATO ATTO che dei contenuti della programmazione in questione è stata data preventiva informazione alle OO.SS Territoriali e alla R.S.U., giusta nota Prot. n. 1189 del 20.05.2008, ai sensi dell'art. 7 del CCNL 1.04.1999 e per gli adempimenti previsti dall'art. 8 del CCNL 1.4.1999 come sostituito dall'art. 6 CCNL 22.01.2004 e che la concertazione, richiesta dalla R.S.U. con nota acquisita al Prot. n. 12461 del 23.05.2008, si è svolta, con esito positivo, in data 29.05.2008;

VISTO il parere favorevole reso dal Dirigente il 1° Settore – Affari Generali e Istituzionali, espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi,

DELIBERA

Per le motivazioni di cui sopra:

1. Di approvare la programmazione del fabbisogno di personale mediante il ricorso alle forme contrattuali di lavoro flessibile, per le esigenze stagionali del Corpo di Polizia Municipale riferite all'anno 2008, come disciplinate dall'art. 36, comma 1, D. Lgs. n. 165/201, e sue modificazioni e integrazioni, secondo quanto previsto nell'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di demandare al Dirigente 1° Settore – Affari Generali e Istituzionali, l'adozione degli atti consequenziali.

La Giunta Comunale, con separata unanime votazione espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Allegato "A"

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE MEDIANTE RICORSO ALLE FORME CONTRATTUALI DI LAVORO FLESSIBILE, PER LE ESIGENZE STAGIONALI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -ANNUALITA' 2008-05-16

N. Posti	Categ.	Profilo professionale	Modalità di assunzione	Anno di realizzazione 2008	Motivazioni
2	C1	Agente di Polizia Municipale	Formazione graduatoria per assunzione a tempo determinato	Otto mesi da utilizzare tra giugno e settembre	CORPO DI P.M. Esigenze stagionali per l'incremento del servizio di vigilanza del territorio nel periodo di maggior afflusso turistico